



Università di Genova

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA STRAORDINARIA DELL'8 GIUGNO 2022 Volume unico

Il giorno 8 giugno 2022, alle ore 10.00, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito in seduta straordinaria - in modalità telematica - il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno:

...omissis...

- **127B) SOTTOSCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

...omissis...

Sono presenti:

Il prorettore vicario, prof.ssa Nicoletta Dacrema.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof. Alessandro Petrolini;
- prof. Gilberto Filaci.

Il rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof.ssa Paola Ivaldi;

I componenti esterni all'Ateneo:

- dott.ssa Marta Cosulich;
- dott. Maurizio Caviglia.

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- dott. Daniele Severini.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:

- dott.ssa Anna Benedetta Barbato;
- dott. Antonio Bertani.

Sono assenti giustificati:

- prof. Federico Delfino, *rettore*,
- prof.ssa Teresina Torre, *rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14*;
- dott. Riccardo Bolla, *componente esterno all'Ateneo*;

Partecipa senza diritto di voto:

- dott.ssa Tiziana Bonaceto, *direttore generale*.

Partecipa alla seduta il dott. Giancarlo Astegiano, *presidente del Collegio dei revisori dei conti*.

Presiede il prorettore vicario, prof.ssa Nicoletta Dacrema e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Rapallo, capo settore organi collegiali, protocollo e archivio.

È inoltre presente la dott.ssa Tania Rocca del Settore organi collegiali, protocollo e archivio, che coadiuva il segretario verbalizzante.

Il prorettore vicario, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

...omissis...

➤ **127B) SOTTOSCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

La dirigente dell'area legale e generale ricorda che il Decreto rettorale d'urgenza n. 505 del 08/02/2022, ratificato dal consiglio di amministrazione il 23/02/2022, ha approvato:

- l'impegno a costituire il Centro Nazionale denominato "National Biodiversity Future Center –NBFC" entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fase negoziale;
- la designazione del Prof. Giorgio Bavestrello quale referente dell'Università degli Studi di Genova per l'iniziativa di cui sopra;
- la delega al dott. Fabio Trincardi, nato ...omissis..., il ...omissis..., C.F. ...omissis..., delegato del Legale Rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, avente sede legale a Roma in Piazzale Aldo Moro n. 7 CAP 00185, PEC protocollo ammcen@pec.cnr.it, alla presentazione della proposta progettuale del Centro Nazionale denominato National Biodiversity Future Center - NBFC a valere sull'area tematica 5. Bio-diversità di cui all'articolo 1 dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", confermando di condividerne i contenuti e tutti gli altri elementi ivi previsti;
- l'attribuzione di tutti gli oneri relativi e conseguenti a carico del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV, del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA, del Dipartimento di farmacia - DIFAR, del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS.

L'Avviso pubblico relativo al suddetto Centro Nazionale, emanato dal MUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede espressamente quale "Soggetto Attuatore" un *Hub* responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione di tale Centro Nazionale.

Le Linee guida in merito del MUR auspicano la scelta della forma giuridica della fondazione o del consorzio per l'*Hub*.

È stata comunicata all'Ateneo la scelta, per realizzare adeguatamente il Centro Nazionale su citato, di attribuire all'*Hub* la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La società consortile a responsabilità limitata, oltre ad essere caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili, garantisce anche la responsabilità limitata (l'art. 2462 c.c., primo comma, stabilisce infatti che nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615 c.c., secondo comma, che, con riferimento ai consorzi con attività esterna, stabilisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile).

Inoltre il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. n. 265 del 06-11-2021), convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310) ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1) l'introduzione dell'art. 4-bis (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP), che recita: "1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli

interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4¹ del presente decreto”.

In data 05/06/2022 è pervenuta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche una bozza di statuto del suddetto *Hub*, nella forma della società consortile a responsabilità limitata (**Allegato 1**).

Una bozza di statuto era già stata esaminata congiuntamente con le altre parti della costituenda società in una riunione in modalità telematica il 31/05/2022, mentre la bozza pervenuta il 05/06/2022 è stata esaminata di nuovo congiuntamente con altre parti della costituenda società in una riunione in modalità telematica il 06/06/2022.

Nella suddetta ultima riunione sono emerse in particolare le seguenti esigenze, specie da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca:

- a) ridurre la durata della società, prevista fino al 31/12/2080, perché ritenuta eccessiva (art. 3 bozza statuto);
- b) sintetizzare l'oggetto sociale, anche in quanto le attività indicate si sovrappongono a quelle che i soci svolgono in proprio (art. 4 bozza statuto);
- c) introdurre una clausola (già presente nella bozza discussa il 31/05/2022 ma eliminata nella versione del 05/06/2022) che attesti che, in caso di perdite di gestione, le università pubbliche e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione (artt. 5 o 7 bozza statuto);
- d) mantenere il recesso del socio di cui all'art. 10 della bozza di statuto. Il notaio ne ha proposto l'eliminazione se non necessario; diversi enti pubblici hanno fatto presente che la normativa (ad esempio il Testo Unico Società Partecipate da enti pubblici) impone il recesso al ricorrere di determinate condizioni e che pertanto l'applicazione della disciplina del codice civile (implicitamente richiamata, in assenza di diverse disposizioni statutarie) potrebbe essere *contra legem*; in ogni caso per gli enti pubblici il richiamo alla disciplina codicistica del recesso (art. 2473 c.c.) non pare accettabile;
- e) confermare l'art. 20 - Amministrazione e rappresentanza della bozza di statuto, laddove è previsto che il sistema di amministrazione è affidato, di regola, a un amministratore unico e che l'assemblea possa, con delibera motivata, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (atteso che è preferibile il principio della collegialità dei poteri, è stato precisato dal promotore CNR che l'amministratore unico appare la scelta preferibile in fase iniziale, al fine di avviare da subito le attività, potendosi nei mesi successivi - orientativamente entro 3 mesi - riunire l'Assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione).

¹ 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato che:

- una volta conclusa la fase negoziale tale Ministero deve procedere all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, che occorre sia sottoposto anche alla registrazione degli organi di controllo, entro il 30 giugno 2022;
- considerate le tempistiche di registrazione, è in programma l'adozione del suddetto decreto entro massimo il 15 giugno 2022;
- il decreto deve tra l'altro riportare il codice fiscale dell'*Hub* nel frattempo costituitosi.

Si rende, pertanto, ora necessaria la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'*Hub*, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'Allegato 1, fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dalla bozza di statuto allegata, nonché la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra.

È urgente approvare la sottoscrizione del su citato atto costitutivo e statuto in tempo antecedente la stipula, prevista in data 14/06 p.v., onde procedere alla costituzione dell'*Hub* nel rispetto del termine comunicato dal Ministero.

Il Senato accademico, nella seduta del 08.06.2022, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'atto in oggetto.

Il rettore propone, quindi, che il Consiglio di amministrazione approvi:

- a) la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'*Hub*, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'Allegato 1, fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dalla bozza di statuto allegata;
- b) la sottoscrizione da parte del rettore o di suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra;
- c) la conferma dell'attribuzione di ogni onere a carico del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV, del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA, del Dipartimento di farmacia - DIFAR, del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS, ivi incluso il contributo annuale per la partecipazione all'*Hub*;
- d) che il contributo per il solo primo anno di partecipazione all'*Hub* di euro 500,00 gravi sulla voce COAN: CO 04.01.02.10.02.16 - quote associative in capo all'area legale e generale.

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Il testo del sopra citato **Allegato 1** viene di seguito riportato:

Allegato 1

STATUTO
“National Biodiversity Future Center”
(in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)
società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2463 e 2615 ter cod. civ. una società consortile a responsabilità limitata denominata **National Biodiversity Future Center** società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”).
2. La società è regolata, oltreché dal presente statuto, dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società partecipate da pubbliche amministrazioni (al momento della costituzione, d.lgs. 175/2016 s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito anche Tusp), nonché quelle sulle società consortili e le società a responsabilità limitata .

ARTICOLO 2
SEDE

1. La società consortile ha sede legale presso l'indirizzo che risulta dall'attestazione depositata presso il Registro delle Imprese territorialmente competente.
2. La società potrà istituire o sopprimere in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze. Il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3
DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2080
2. Prima della scadenza del termine la durata della società potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci – fermo restando il rispetto delle norme vigenti – da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
3. Alla scadenza del termine, la società si intenderà sciolta, ferma restando la possibilità della revoca dello stato di liquidazione con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
4. L'assemblea dei soci con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1 n. 6, c.c. può deliberare l'anticipato scioglimento della società.

ARTICOLO 4
OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale

per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
 - b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranches di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
 - c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed essere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
 - d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale., quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
 - e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza;
2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento di imprese operanti nel settore della Biodiversità, e potrà porre in essere iniziative mirate a:
- 2.1 coordinare e selezionare nell'interesse dei soci, programmi di ricerca e sviluppo industriale, anche in collaborazione con soggetti terzi, concentrando le risorse su filoni tecnologici ben identificati e capaci di garantire sviluppo economico, occupazione e sviluppo;
 - 2.2 favorire la nascita ed il consolidamento di nuove realtà industriali anche attraverso la

creazione e gestione di incubatori d'impresa, l'incubazione di spin-off di ricerca, il supporto a start-up industriali ed una forte incentivazione alla collaborazione tra imprese e tra queste ed il sistema della ricerca pubblica e privata;

- 2.3 orientare, promuovere e potenziare le competenze tecnologiche e la capacità, dei soci, di fornire soluzioni innovative e nuovi prodotti/processi a più alto valore aggiunto;
- 2.4 potenziare le capacità di R&S e di innovazione nel settore della Biodiversità e sostenibilità ambientale, anche attraverso la collaborazione strutturale con aziende pharma ed i grandi centri di ricerca biotech anche attraverso la gestione di strutture di ricerca dei soci;
- 2.5 promuovere il rafforzamento e la creazione di strutture di ricerca pubbliche e private collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del Centro;
- 2.6 incentivare la collaborazione e l'integrazione con altre reti pubblico-private operanti nel settore;
- 2.7 promuovere e sostenere attività di formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, tecnici ed operatori nel settore di interesse, anche attraverso le strutture dei soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca o di altre primarie istituzioni;
- 2.8 sviluppare iniziative di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei soci, dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca e della Società;
- 2.9 sviluppare iniziative di promozione del sistema della ricerca e di internazionalizzazione;
- 2.10 realizzare studi di settore, analisi economiche e studi di fattibilità tecnico-scientifica;
- 2.11 promuovere processi di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica al mondo produttivo e la loro trasformazione in innovazioni di prodotto e/o di processo;
- 2.12 svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare i soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, UE, etc), curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro.
- 2.13 erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
- 2.14 incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la partecipazione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi;
- 2.15 promuovere e realizzare iniziative di comunicazione e divulgazione scientifica, anche attraverso l'organizzazione di mostre, fiere ed eventi.
- 2.16 progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini;
- 2.17 progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale

Biodiversità;

3. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge 02.01.1991 N.1 del D. Lgs. 01.09.1993 N. 385 (T.U.L.B.), del D. Lgs. 23.07.1996 N.415 e del D. Lgs. 24.02.1998 N. 58 (T.U.I.F.) potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie, a giudizio dell'Organo Amministrativo, al raggiungimento dell'oggetto sociale;
4. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali;
5. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
6. La Società potrà svolgere attività nei confronti di enti pubblici locali quali comuni, province e regioni nonché nei confronti di enti centrali quali ministeri e organismi europei ed anche verso società a capitale interamente pubblico o con partecipazione pubblica.
7. La Società potrà partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio nel settore della Biodiversità.
8. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.
9. La Società, nell'espletamento delle sue attività, si avvarrà prevalentemente delle risorse strumentali e del personale dei propri soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio e di ciascun soggetto pubblico e privato coinvolto nel relativo Programma di ricerca. A tal proposito l'utilizzo del personale e di strutture sarà disciplinato da convenzioni e/o contratti.
10. Il tutto, nel rispetto del Tusp e/o altre norme applicabili.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomilaeuro), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.Lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.
4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, fermo restando il rispetto delle normative applicabili, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni dell'art. 6 comma 3;
5. In caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota proporzionale di ciascun socio resta immutata.
6. In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, nel rispetto delle normative loro applicabili, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento. Le quote risultate inoperte dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In

difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale

7. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi – quando l'interesse della società lo esige - con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile e dell'articolo 10 del presente statuto.
8. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione a ciascuno posseduta.
9. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati

ARTICOLO 6

REQUISITI RICHIESTI AI SOCI - AMMISSIONE

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
 - Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1 del D. Lgs. 218/2016;
 - Università statali;
 - Organismi di Ricerca;
 - Imprese, e loro consorzi, in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società, identificate nel rispetto delle normative applicabili.
 - Enti pubblici economici;
 - Fondazioni riconosciute che operino nei settori di competenza o in settori complementari a quelli della Società;
 - Fondazioni bancarie, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
2. Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale, previo esperimento, da parte dei soci-pubbliche amministrazioni, di procedure di evidenza e trasparenza ai sensi delle normative applicabili, verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
3. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dell'art.6 comma 3.
4. A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di sottoscrizione e che dovrà essere liberato mediante versamento

della parte di capitale sottoscritta seguendo le modalità prescritte a seconda del tipo di conferimento effettuato.

5. L'organo amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento della parte di capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, in conformità all'art. 2481-bis c.c..
6. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 *ter* c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

ARTICOLO 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PRELAZIONE E GRADIMENTO

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.
2. Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili: pertanto, ciascun ente pubblico procederà, ai sensi delle norme vigenti, a selezionare il nuovo socio secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, dando atto nella procedura in questione del diritto di prelazione statutaria comunque spettante agli altri soci.
3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.
4. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: **a)** in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società

- cooperativa; **b**) in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 37 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; **c**) in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; **d**) in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.
5. E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti che avvengano a favore dei discendenti in linea retta, nonché tra fiduciante e fiduciario e viceversa.
 6. Il diritto di prelazione è parimenti escluso nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, fermo restando che: **a**) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per cessione della partecipazione a terzi o, comunque, per l'ingresso nel capitale sociale della società partecipante di un terzo con una partecipazione pari o superiore al cinquanta per cento, il socio conferente dovrà preventivamente offrire in prelazione ai soci la quota di controllo alle stesse condizioni offerte dal terzo per l'acquisto della quota medesima o per la sottoscrizione di un eventuale aumento del capitale della società partecipante; **b**) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per eventi diversi (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione del capitale della società partecipante che il socio alienante non intenda sottoscrivere in misura tale da conservare il controllo della società partecipante), il socio alienante dovrà fare sì, in ciò promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che la quota alienata venga preventivamente offerta in prelazione ai soci alle condizioni che saranno determinate dal collegio arbitrale di cui all'articolo 37 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.
 7. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente nonché i dati che ne attestino i requisiti di cui all'art. 7, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
 8. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
 9. I soci oblati che abbiano puntualmente ed esattamente assolto agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo e che ritengano che il prezzo indicato dal proponente sia eccessivo, devono – contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione – formulare una controproposta e manifestare la propria disponibilità ad un accordo amichevole. Se quest'ultimo non viene raggiunto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione, i medesimi soci oblati possono

ricorrere al procedimento arbitrale a norma del successivo articolo 37, dandone notizia anche all'organo amministrativo; in questo caso il collegio arbitrale fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.

10. Qualora il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura superiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione del collegio arbitrale, potranno dichiarare di non essere più interessati all'acquisto ed il proponente potrà liberamente alienare la propria quota od i diritti di sottoscrizione.
11. Qualora, per contro, il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura inferiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, quest'ultimo, nel medesimo termine di cui al comma precedente, potrà rinunciare alla vendita.
12. Le spese del procedimento arbitrale, inclusi gli onorari del collegio arbitrale e della segreteria, saranno: **i.** a carico dei soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora all'esito dello stesso essi rinunzino all'acquisto; **ii.** a carico del proponente, qualora all'esito del procedimento arbitrale egli rinunci alla vendita; **iii.** ripartiti in quote uguali fra il proponente ed i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, sia stato accertato dal collegio arbitrale in misura superiore od inferiore a quella richiesta dal proponente, ma non oltre il 20% (venti per cento) rispetto ad essa, e, quindi, l'offerta in prelazione e la relativa accettazione mantengano la loro efficacia.
13. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale: sarà obbligo dell'organo amministrativo dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.
14. Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui l'organo amministrativo invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
15. Nel caso in cui i soci oblati non abbiano manifestato il loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
16. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dalla successiva richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convocherà nei quindici giorni successivi l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo Socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.
17. In caso di deliberazione contraria l'assemblea dei soci dovrà designare contestualmente al cedente un altro possibile acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota. Ove la società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni, termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente, a quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 10 del presente statuto.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni. (comma da inserire solo in caso di società contratta a tempo indeterminato).
2. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, , senza obbligo di tale preavviso (comma da inserire solo in caso di società contratta a tempo indeterminato), in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.
3. La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio all'organo amministrativo presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec (comma da inserire solo in caso di società contratta a tempo indeterminato). Nelle ipotesi di recesso non soggetto all'obbligo di preavviso di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo , presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec una dichiarazione entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se tale iscrizione non è prescritta, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci le decisioni od i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso.
4. Il recesso non soggetto all'obbligo di preavviso sarà efficace trascorsi novanta giorni dal suo invio sempre che esso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi. ;Entro tale termine la società può revocare la delibera che ha dato luogo al recesso, privando definitivamente di efficacia, con effetto retroattivo, la relativa dichiarazione. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, senza che la delibera che abbia dato luogo al recesso sia stata revocata, il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2473, comma 4, del codice civile e non potrà più esercitare i diritti sociali.

Commentato [SNGO1]: SE NON NECESSARIO, ELIMINEREI L'ARTICOLO

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
 - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
 - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
 - 1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.

1.5 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

2. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
3. Nei casi previsti dall'art.11.1, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
4. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
5. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
6. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis. e lo stesso non potrà più esercitare i diritti sociali.

Commentato [SNGO2]: SE NON NECESSARIO ELIMINEREMO L'ARTICOLO

ARTICOLO 14 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 15 ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - L'organo amministrativo (Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione);
 - Organo di controllo;
 - Revisore, ove previsto;
 - Gli altri organi previsti dal presente statuto, anche in base a quanto previsto dall'Avviso **[INSERIRE RIFERIMENTO]**.

ARTICOLO 16 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto

di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove è presente il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ai sensi del successivo art. 31, entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c.d inoltre sulle seguenti materie:
 - ..a. approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - ..b. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
 - ..c. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi
 - ..d. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - ..e. delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
 - ..f. delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 33;
 - ..g. individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - ..h. approva eventuali regolamenti interni della Società;
 - ..i. approva il regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;
 - ..j. delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
 - ..k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
 - ..l. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - ..m. delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
2. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, inviando il relativo avviso anche all'organo amministrativo ed al sindaco, se nominato.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 18

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
5. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 19

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
3. **I soci esprimeranno le proprie intenzioni di voto, previa assunzione da parte degli stessi di**

apposita decisione adottata seguendo l'iter procedimentale eventualmente previsto dai loro regolamenti interni o dalla legge.

ARTICOLO 20

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a un amministratore unico.
2. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tusp, e alla struttura di cui all'articolo 15 Tusp.
3. L'Organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione:
 - ..a. possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
 - ..b. non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti, salvo quanto previsto dal Tusp.
 - ..c. durano in carica per fino a revoca o dimissioni o per il determinato periodo previsto in sede di nomina e sono rieleggibili; In caso di amministratori nominati senza fissazione del termine di durata dell'incarico la revoca non darà loro il diritto di agire per il risarcimento del danno, pur in assenza di giusta causa.
 - ..d. possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
 - ..e. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
 - ..f. in ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012. Nel caso in cui l'Amministrazione della società è affidata all'organo pluripersonale spetta al socio Consiglio Nazionale delle Ricerche il diritto di procedere alla nomina diretta di un componente, al quale sarà affidata anche la Presidenza del Consiglio.
5. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si applicano le seguenti regole:
 - nel caso che venga meno l'amministratore unico per causa diversa dalle dimissioni, l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà convocata dal socio più diligente o dall'organo di controllo;
 - qualora l'amministratore unico rassegni le dimissioni dalla carica, egli dovrà convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando nel frattempo in carica con pienezza dei poteri;
 - se, per qualsiasi causa, venga meno uno dei componenti il consiglio di

amministrazione, trova applicazione l'art. 2486, co. 1 c.c.;

- se, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti dovranno convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.
10. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni.
11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.
12. Le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interesse con la società e, più in generale, le operazioni con parti correlate:
 - in caso di amministratore unico devono essere autorizzate dall'assemblea;
 - in caso di consiglio di amministrazione devono essere autorizzate dal Consiglio stesso, non computandosi il voto dell'amministratore in conflitto di interessi o correlato.
13. E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato, altresì, corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 21

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo Amministrativo monocratico o collegiale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto; devono essere previamente autorizzate dall'Assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 17.4.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere

delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.

3. In particolare, l'organo amministrativo:
- a) valuta l'interesse per la società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, di istituire dei comitati consultivi composti da soggetti esperti in materia, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
 - c) approva il piano strategico dell'innovazione;
 - d) approva il piano strategico sullo sviluppo e valorizzazione delle tecnologie;
 - e) approva il piano di operativo per la gestione del Centro;
 - f) dispone provvedimenti per potenziare la capacità innovativa dei Soci e trasferendone i risultati al tessuto produttivo;
 - g) definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
 - h) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget previsionale, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - i) predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - j) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
 - k) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - l) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
 - m) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva eccedenti i limiti di eventuali deleghe;
 - n) delibera annualmente in merito alle modalità con le quali devono essere calcolati e versati dai soci i contributi ordinari di cui all'art. 7, comma 6;
 - o) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti di eventuali deleghe;
 - p) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

ARTICOLO 22

PRESIDENTE del Consiglio d'Amministrazione

1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi** ed un segretario, anche estraneo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale e:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
 - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
 - e) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel

presente Statuto;

- f) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;
 - g) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

ARTICOLO 23

CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE

1. La società può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o di un revisore quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea. All'organo di controllo, ove ricorrano i requisiti di legge può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
 2. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'assemblea, fermo restando che tutte le norme del presente statuto in cui si fa riferimento al sindaco sono parimenti applicabili al collegio sindacale, se nominato.
 3. Qualora l'assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato
- I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art.2409-bis del c.c. L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.
4. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.
 5. I revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 6. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine alla loro area di nomina. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
 7. Il Collegio dei revisori ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.
 8. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 24

COMITATI CONSULTIVI

1. Fermi restando i limiti dettati dalle normative applicabili, al fine di poter correttamente orientare le attività del Centro Nazionale, l'Organo amministrativo si può avvalere dei seguenti Comitati costituiti con funzione consultiva non vincolante:
 - 1.1.1.1.a. Comitato di Coordinamento degli Spoke:
 - 1.1.1.1.b. Scientific Advisory Board
2. Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo dell'Organo amministrativo per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. E' costituito da un rappresentante di ogni Spoke responsabile dell'attuazione del Programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati e un responsabile del progetto Science Gateway nominato dal Organo amministrativo. Resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.
3. Lo Scientific Advisory Board è organo consultivo dell'Organo amministrativo per la definizione delle scelte scientifiche della Società. E' costituito da 7 membri nominati dal Organo amministrativo a seguito di una manifestazione di interesse internazionale che ne assicuri qualità scientifica ed indipendenza.

ARTICOLO 26

BILANCIO ED UTILI

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-bis del codice civile.
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:
 - una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
 - il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

ARTICOLO 27

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ARTICOLO 28

FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
2. I soci potranno, quindi, effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a condizione che non costituiscano una forma interdotta di raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
3. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del codice civile.
4. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

ARTICOLO 31

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. **I soci esprimeranno le proprie intenzioni di voto, previa assunzione da parte degli stessi di apposita decisione adottata seguendo l'iter procedimentale eventualmente previsto dai loro regolamenti interni o dalla legge**

ARTICOLO 36

LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società istituisce il libro dei soci.
2. Il libro dei soci ha mere funzioni di raccolta anagrafica dei dati identificativi dei soci, per cui l'iscrizione nello stesso non è condizione per l'acquisto della qualità di socio, né per l'esercizio dei diritti sociali.
3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
4. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica; in difetto, le comunicazioni della società si intenderanno validamente effettuate all'indirizzo risultante dall'ultima iscrizione.

...omissis...

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime
Visto il Codice Civile;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);
Visto il parere espresso dal Senato accademico nella seduta straordinaria dell'08/06/2022;
Vista la presente istruttoria;
Vista la documentazione di cui alla presente istruttoria;
Vista la proposta di delibera;
Preso atto delle motivazioni d'urgenza espresse in istruttoria;

DELIBERA di APPROVARE

- a) la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'*Hub*, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'Allegato 1, fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dalla bozza di statuto allegata;
- b) la sottoscrizione da parte del rettore o di suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra;
- c) la conferma dell'attribuzione di ogni onere a carico del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV, del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA, del Dipartimento di farmacia - DIFAR, del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS, ivi incluso il contributo annuale per la partecipazione all'*Hub*;
- d) che il contributo per il solo primo anno di partecipazione all'*Hub* di euro 500,00 gravi sulla voce COAN: CO 04.01.02.10.02.16 - quote associative in capo all'area legale e generale.



...omissis...

Alle ore 11.10, esaurita la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
dott.ssa Anna Rapallo

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
prof.ssa Nicoletta Dacrema

Università degli studi di Genova

Ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., art. 23bis, la presente copia informatica, composta da n. 24 pagine, è conforme all'originale informatico prodotto da questa Università e depositato presso l'area direzionale.

IL CAPO SETTORE
settore organi collegiali, protocollo e archivio

Dott.ssa Anna Rapallo